

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

TRA

**Alma Mater Studiorum – Università di Bologna** (nel seguito denominata “Università”) avente sede legale in Bologna, via Zamboni 33 (C.F. 80007010376, P. IVA 01131710376) nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore* Prof. Francesco Ubertini o da suo delegato, nato a Perugia (PG) il 06.02.1970, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 Aprile 2017

E

**CNA Associazione di Bologna** (nel seguito denominato “CNA”), con sede legale in Bologna, Via A. Calzoni 1/3 (C.F. 80040250377) in persona del Direttore Generale Dott.ssa Cinzia Barbieri nata a Bologna (BO) il 18.07.1965 nel seguito denominate singolarmente come “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

**PREMESSO CHE:**

- l’Università è un centro primario di ricerca e ha come proprio compito di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, promuovendo ed attuando modelli di collaborazione con il mondo produttivo in senso lato in un’ottica di innovazione aperta e continua;
- CNA è l’Associazione che rappresenta gli interessi delle imprese associate artigiane, delle piccole e medie imprese industriali del territorio di Bologna, sostenendone lo sviluppo;
- l’Università e CNA, ciascuna per i propri ambiti di competenza, nella materie e per le attività da ognuna trattate, svolgono un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo del territorio di riferimento e della relativa comunità;



1

- l'Università e CNA partecipano alle iniziative regionali in ambito di Industria 4.0 per sostenere l'avvio di nuovi processi per la digitalizzazione, l'internazionalizzazione, lo sviluppo e l'aumento della competitività tra le imprese;

- alla luce dei comuni interessi, CNA e l'Università hanno sottoscritto in data 30/11/2011 una Convenzione di Collaborazione (Rep. n. 2683/2011, Prot. n.5583 del 12/12/2011), di durata quinquennale, finalizzata in particolar modo a sviluppare forme di collegamento tra istruzione e lavoro, attraverso iniziative formative ed educative, ovvero per iniziative di studio e ricerca applicate ai diversi ambiti di competenza, nonché ad individuare ulteriori possibili forme e ambiti di interrelazione;

- sulla base della positiva esperienza registrata con l'attuazione della suddetta Convenzione, l'Università e CNA intendono consolidare ulteriormente i reciproci rapporti, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, apportando alcune integrazioni al precedente atto in coerenza con le nuove strategie dell'Università di rilancio dei rapporti collaborativi con gli interlocutori del territorio sulle attività di ricerca collaborativa, trasferimento tecnologico e placement favorendo un coinvolgimento attivo dei ricercatori e degli studenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Finalità**

La presente Convenzione è finalizzata alla instaurazione tra le Parti di una mutua collaborazione negli ambiti di seguito delineati.

1. **Attività di ricerca.** Le Parti, coerentemente con i propri scopi istituzionali,

concordano di facilitare la collaborazione su base non esclusiva tra i gruppi di ricerca dell'Università e le imprese associate a CNA (e/o CNA stessa in caso di ricerca pertinente agli scopi specifici di CNA). La collaborazione potrà riguardare attività di ricerca, sviluppo, dimostrazione, trasferimento tecnologico, disseminazione, ecc. e potrà comprendere lo sviluppo di specifici progetti e/o iniziative (comprese quelle di natura informativa e di diffusione dei risultati di ricerca messi a punto dall'Università che possano essere di interesse per le imprese per una loro industrializzazione o di ambiti di lavoro aperti su cui può essere proficuo l'apporto di conoscenza ed esperienza portato dalle imprese), anche nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali. A tal fine, le Parti potranno:

- identificare gruppi di aziende presso le quali sviluppare progetti particolarmente innovativi;
- identificare settori di ricerca privilegiati, anche sulla base delle esigenze tecnologiche manifestate da CNA compatibilmente con l'offerta di potenziale di ricerca espressa dall'Università;
- valutare l'opportunità di partecipazione congiunta e di coinvolgimento delle imprese associate a programmi competitivi a livello nazionale ed internazionale.

CNA veicolerà all'Università le informazioni di contesto aziendale e le esigenze di ricerca delle proprie associate al fine di indentificare il corretto supporto per l'accesso alle opportunità offerte dall'Università e la disponibilità nell'Università di competenze adeguate a rispondere a tali esigenze, .

**2. Attività di affiancamento per creazione di nuova impresa.** Le Parti,



coerentemente con i propri scopi istituzionali, concordano di facilitare la collaborazione con l'obiettivo di rafforzare il raccordo tra offerta formativa e mondo del lavoro. In tale ambito le Parti potranno prevedere:

- attività di stage per studenti in tesi o neo laureati per sviluppare industrialmente idee innovative e validarle dal punto di vista economico-finanziario;
- studi di fattibilità per migliorare la capacità di avviamento di nuove imprese nella fase di start-up, anche intercettando nuove linee di finanziamento nell'ambito di progetti e iniziative di supporto alla creazione di nuove imprese;
- valutazione e studi di fattibilità per la creazione di un fondo a supporto alla creazione di impresa.

### **3. Attività di formazione nei settori scientifici di interesse comune delle**

**Parti.** Tali attività potranno essere attuate mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione di studenti, laureandi, laureati e personale tecnico, nonché attivazione di iniziative di tirocinio di formazione ed orientamento e l'attivazione di stage, processi di formazione continua del personale presente in azienda o reclutamento di dottorandi nell'ambito di corsi di dottorato attivati annualmente dall'Università nel rispetto della vigente normativa.

### **Art. 2 - Accordi di attuazione**

La presente Convenzione costituisce un accordo quadro che intende dare organicità all'insieme delle collaborazioni tra le Parti, anche con l'obiettivo di svilupparle e rafforzarle.

Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplicherà nel rispetto della

normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna delle Parti.

La definizione delle attività di collaborazione di cui all'art. 1, l'individuazione delle risorse necessarie, delle modalità operative, dei tempi di realizzazione, del personale, delle fonti di finanziamento saranno concordate di volta in volta congiuntamente dai rappresentanti delle Parti, mediante la formalizzazione di specifici accordi scritti tra CNA e Università e/o Strutture universitarie interessate (nel seguito denominati "Accordi Attuativi"). Tali Accordi Attuativi regoleranno ciascuna specifica collaborazione, fermo restando quanto già definito dalla presente Convenzione, che le Parti si impegnano a considerare inderogabile. La presente Convenzione sarà richiamata negli Accordi Attuativi e formerà parte integrante degli stessi. Gli Accordi Attuativi dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata che dovrà essere comunque compresa nella durata della presente Convenzione;
- i termini dell'impegno assunto dalle Parti interessate;
- i referenti delle Parti interessate;
- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

### **Art. 3 – Referenti della Convenzione**

L'Università designa quale proprio referente per la presente Convenzione il Dott. Giuseppe Conti, Dirigente Area Ricerca e Terza Missione.

CNA designa quale proprio referente per la presente Convenzione la Dott.ssa Carlotta Ranieri.

Costoro saranno di seguito denominati, anche disgiuntamente, i "Referenti della Convenzione".

5 

L'eventuale sostituzione dei Referenti della Convenzione da parte delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

#### **Art. 4 - Luogo di esecuzione delle attività**

Le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dall'Università e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi della presente Convenzione, si concede l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori e uffici al personale impegnato nelle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 5 - Assicurazioni**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni.

#### **Art. 6 - Consulenze esterne**

Ciascuna Parte potrà affidare l'esecuzione parziale delle attività concordate in applicazione della presente Convenzione a strutture specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito degli Accordi Attuativi, così come potrà

avvalersi, per esigenze specifiche, di altre Strutture, Centri di Ricerca o Laboratori.

La ripartizione dei relativi oneri tra le Parti sarà disciplinata nei singoli Accordi attuativi.

#### **Art. 7 - Proprietà intellettuale**


Nell'esecuzione di tutte le attività previste dalla presente Convenzione, ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Fermi restando i diritti di autore e di inventore tutelati dalle vigenti leggi, la proprietà dei risultati derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione, brevettabili o meno, conseguiti dalle Parti saranno di proprietà della Parte che li ha conseguiti.

Nel caso di risultati condivisi, le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi per la determinazione delle quote di contitolarità, quantificata in base all'apporto intellettuale di ciascuna, e per la regolamentazione delle strategie di tutela e di promozione degli stessi. Le Parti mantengono comunque un diritto d'uso gratuito, senza limiti di tempo e di territorio sui suddetti risultati, per le proprie finalità istituzionali di ricerca e di didattica e per scopi scientifici, con esclusione di finalità commerciali.

L'eventuale pubblicazione dei risultati dovrà avvenire nel rispetto delle modalità



previste nell'articolo seguente.

#### **Art. 8 - Pubblicazione dei risultati**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolti in collaborazione con l'altra Parte e oggetto della presente Convenzione, previa comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a terzi, fermi restando i diritti delle Parti previsti all'articolo precedente. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del testo, la Parte che ha ricevuto la comunicazione potrà richiedere l'eliminazione di eventuali informazioni riservate, oppure richiedere una dilazione della pubblicazione non superiore a 90 (novanta) giorni. Resta inteso che, in mancanza di ricevimento di qualsiasi comunicazione nei termini indicati, la Parte richiedente potrà procedere alla pubblicazione dei risultati. Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati in collaborazione con l'altra in virtù della presente Convenzione.

Ciascuna Parte non potrà comunicare a terzi i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche oggetto della presente Convenzione senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

#### **Art. 9 – Uso dei segni distintivi**

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi dell'Università e delle sue strutture, l'uso è consentito solo previa autorizzazione dei competenti Organi.

#### **Art. 10 – Durata, rinnovo e facoltà di recesso**

La durata della presente Convenzione, è concordata tra le Parti in 5(cinque) anni a partire dalla data della sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto previamente approvato dalle Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra Parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita nonché sulla durata degli Accordi Attuativi.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

Ciascuna Parte esonera e terrà indenne l'altra da richieste, pretese e/o obbligazioni o azioni di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possano provenire dal proprio personale, dipendente o collaboratore, o da terzi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione e degli Accordi Attuativi.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per le attività oggetto della presente Convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa, vengano trattati esclusivamente per le finalità della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nonché, per quanto riguarda l'Università, anche nel rispetto di quanto previsto dal proprio Regolamento attuativo n 271/2009 del 23.02.2009. Le Parti altresì dichiarano di essere consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente Convenzione. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del

Codice sopra menzionato.

### Art. 13 - Confidenzialità

Ciascuna Parte si impegna a mantenere la più stretta confidenzialità sulle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e che siano relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, ciascuna Parte riconosce che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a:

- a far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione e a non renderle note a terzi;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle attività della presente Convenzione. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- restituire immediatamente le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione delle attività della presente Convenzione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione, per ulteriori 5 (cinque) anni, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione della Parte da cui esse provengono.

**Art. 14 – Legge applicabile e Foro esclusivo competente**

La presente Convenzione e gli Accordi Attuativi sono regolati esclusivamente dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della medesima Convenzione e degli Accordi Attuativi, le Parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

**Art. 15 - Comunicazioni**

Ai fini della presente Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

- Se diretta all'Università:

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Area Ricerca e Terza Missione

ARIC - Settore Rapporti con le imprese


Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO)

Tel. +39 051 2098855

E-mail: [industrial.partnerships@unibo.it](mailto:industrial.partnerships@unibo.it)

PEC: [scriviunibo@pec.unibo.it](mailto:scriviunibo@pec.unibo.it)

- Se diretta a CNA:



CNA Associazione di Bologna

Politiche Ambiente Energia e Ricerca

Via A.Calzoni 1/3 40128 Bologna (BO)

Tel. +39 051 299212

Fax: +39 051 359902

E-mail: c.ranieri@bo.cna.it

PEC: cna.bo.presidenza@cert.cna.it

#### **Art. 16 - Disposizioni generali**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere previamente concordata per iscritto fra le Parti.

#### **Art. 17 - Registrazione e spese**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed in tale evenienza le spese relative saranno a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese di bollo sono a carico di ciascuna Parte in eguale misura.

Letto, sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 12 (dodici) pagine, che viene firmato dalle Parti.

Bologna, li 6 Luglio 2017

Per l'Università

Il Rettore Prof. Francesco Ubertini



Per CNA

Il Direttore Generale Dott.ssa Cinzia Barbieri

